

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-5366 del 19/10/2022
Oggetto	ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 - DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C. 2 L. 241/90 IN FORMA SIMULTANEA E MODALITÀ SINCRONA. DITTA: ACR DI REGGIANI ALBERTINO SPA. ATTIVITÀ: GESTIONE IMPIANTO DI BONIFICA DELLE ACQUE DI FALDA PRESSO IL SITO DENOMINATO OLEODOTTO 10 "SANNAZZARO-FIORENZUOLA" IN LOC. SAN BONICO DEL COMUNE DI PIACENZA.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-5595 del 18/10/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno diciannove OTTOBRE 2022 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 - DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C. 2 L. 241/90 IN FORMA SIMULTANEA E MODALITÀ SINCRONA. DITTA: ACR DI REGGIANI ALBERTINO SPA.

ATTIVITÀ: GESTIONE IMPIANTO DI BONIFICA DELLE ACQUE DI FALDA PRESSO IL SITO DENOMINATO OLEODOTTO 10 "SANNAZZARO-FIORENZUOLA" IN LOC. SAN BONICO DEL COMUNE DI PIACENZA.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";

il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in Materia Ambientale";

il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);

l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 che prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;

il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;

il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;

la circolare prot. 49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;

la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale";

la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);

la Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna. n. 2204 del 21/12/2015, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;

Premesso che:

- con nota del 21/06/2022, acquisita al prot. Arpae n. 106860 del 28/06/2022, il SUAP del Comune di Piacenza ha trasmesso l'istanza presentata, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, dalla ditta "ACR DI REGGIANI ALBERTINO SPA", (P.I. 00778780361) finalizzata all'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per la gestione dell'impianto di bonifica delle acque di falda da installare presso il sito denominato Oleodotto 10 "Sannazzaro-Fiorenuola" situato in Loc. San Bonico del Comune di Piacenza, a seguito dell'approvazione da parte di ARPAE del Progetto Unico di Bonifica presentato da Eni Spa e approvato con Determina n. 4163 del 07/09/2020;
- l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale, presentata dalla Ditta "ACR DI REGGIANI ALBERTINO SPA", comprende il seguente titolo in materia ambientale:
 - art. 3, comma 1, lett. a), DPR 59/2013 - *autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico S1 di acque reflue industriali, recapitante nel corpo idrico superficiale Rio Rianza di Podenzano;*
- con nota prot. n. 112045 del 06/07/2022 è stata richiesta la documentazione a perfezionamento e completamento dell'istanza;

- con nota acquisita al prot. Arpae n. 120767 del 20/07/2022 la ditta ha trasmesso la documentazione a perfezionamento e completamento dell'istanza;
- con nota prot. n. 125368 del 29/07/2022 questa Agenzia ha comunicato l'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90 al proponente e agli Enti competenti nell'ambito del procedimento di che trattasi;

Considerato che:

- la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni;
- con nota prot. n. 132205 del 09/08/2022, la sottoscritta, Responsabile del SAC di Arpae, in relazione alla particolare complessità della Determinazione da assumere, ha ritenuto di procedere ai sensi del comma 7, art. 14-bis della L. 241/90 ed ha pertanto indetto la Conferenza dei Servizi in forma simultanea e in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14-ter della medesima legge, convocando la prima riunione per il giorno 29/09/2022;
- con nota prot. n. 138623 del 24/08/2022 sono state richieste alla ditta le integrazioni documentali formulate da questo SAC;
- con nota acquisita al prot. Arpae n. 147340 del 09/09/2022, la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa;
- con nota prot. n. 149458 del 13/09/2022, sono state trasmesse, ai soggetti partecipanti alla Conferenza di Servizi, le integrazioni prodotte dalla ditta;

Dato atto che:

- in data 29/09/2022 si è tenuta la prima riunione della Conferenza dei Servizi, giusto verbale trasmesso ai partecipanti con nota prot. n. 161724 del 03/10/2022;
- nella suddetta riunione è scaturita, da parte della Conferenza, la necessità di acquisire ulteriore documentazione; è stata, pertanto, fissata la seconda riunione dei lavori di Conferenza per il giorno 14/10/2022;
- con nota prot. 666/RA/LM/22 del 13/10/2022, acquisita al prot. Arpae n. 168869 del 14/10/2022, la ditta ha trasmesso, a tutti gli enti partecipanti alla Conferenza, la documentazione richiesta in sede di Conferenza; in particolare è stato trasmesso l'elaborato planimetrico con l'ubicazione del tracciato della condotta di scarico dall'area di effrazione fino al punto di recapito finale nel Rio Rianza dal quale si è rilevato che il tracciato della condotta è stato modificato al fine di evitare interferenze con i fabbricati;
- il giorno 14/10/2022 si è svolta la riunione della Conferenza di Servizi decisoria di cui trattasi, giusto verbale di Conferenza redatto in pari data e deliberante l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, trasmesso ai partecipanti con nota prot. n. 169822 del 17/10/2022;

Rilevato che:

- trattasi di scarico di acque reflue industriali (S1), derivante da attività di depurazione delle acque di falda emunte da un impianto di bonifica (Pump&Treat) ubicato presso l'Oleodotto 10, in Località San Bonico, in Comune di Piacenza, che recapita nel corpo idrico superficiale Rio "Rianza di Podenzano" in Comune di Piacenza, come rappresentato nella Tavola "Inquadramento" - Planimetria tracciato condotta", pervenuta in data 14/10/2022 con nota prot. n. 168869;
- tale scarico (S1) è costituito dalle acque reflue provenienti dall'attività di messa in sicurezza della falda - prelevate da n° 3 pozzi (punti di estrazione) denominati MW1, MW2, MW3 profondi circa 28 m. dal piano campagna e da n° 3 piezometri (PZ1, PZ6, PZ7) - trattate da un sistema costituito da un serbatoio di accumulo/sedimentazione (cisterna di equalizzazione avente un volume di circa 5000 litri), un disoleatore a gravità con vasca di rilancio integrata ed un sistema di filtrazione su carboni attivi costituito da n° 2 filtri posti in serie (tot. Carboni attivi 350 Kg);
- il pozzetto di prelievo fiscale è ubicato immediatamente a valle del sistema di trattamento come rappresentato nella Tavola "Planimetria Tracciato Condotta – Tavola 2 di 2" allegata alla nota prot. 168869/2022;

Atteso che nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta per la conclusione del procedimento di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di che trattasi, le amministrazioni coinvolte hanno rilasciato i pareri, nulla-osta, autorizzazioni di seguito elencati:

- parere favorevole, con prescrizioni, del Servizio Territoriale di ARPAAE - Distretto di Piacenza, (nota prot. n. 157561 del 27/09/2022), confermato, in relazione alla modifica progettuale presentata nella Conferenza del 14/10/2022, dal rappresentante del Servizio Territoriale di ARPAAE;
- nulla osta idraulico, con prescrizioni, allo scarico nel Rio Rianza delle acque di bonifica provenienti dai n. 3 pozzi di emungimento, in Comune di Piacenza, Loc. San Bonico, dell'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile - Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Emilia - UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile, (nota prot. n. 50159 del 28/09/2022, acquisita al prot. Arpae n. 158777 in pari data), confermato, in merito alla modifica progettuale presentata, dal rappresentante dell'Agenzia nella riunione del 14/10/2022;
- parere di conformità urbanistica, con prescrizioni, del rappresentante del Comune di Piacenza, come da nota prot. comunale n. 128209 del 13/10/2022, trasmessa con nota prot. n. 128581 del 14/10/2022 e acquisita al prot.

Arpae n. 169771 del 17/10/2022;

Considerato altresì che:

- l'Asl di Piacenza Dipartimento Sanità Pubblica, convocata alle riunioni della Conferenza dei Servizi simultanea con note prott. n. 132205 del 09/08/2022 e n. 161724 del 03/10/2022, non ha partecipato alle stesse e non ha espresso la propria posizione (parere previsto dalla nota prot. n. 6730/2016 ad oggetto "Adeguamento procedure per l'espressione di pareri in materia di salute in attuazione della L.R. 13/2015") relativamente alla decisione oggetto della Conferenza;
- *"si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza"*, come previsto dall'art. 14-ter, comma 7 della L. 241/90, ovvero sono inefficaci le determinazioni adottate successivamente all'ultima riunione di cui al medesimo art. 14-ter, comma 7, come previsto all'art. 2, c. 8 bis della L. 241/90;

Ritenuto, in relazione all'istruttoria e alle risultanze della Conferenza dei Servizi che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per l'adozione della Determinazione di conclusione della Conferenza ai sensi dell'art. 14-quater della L. 241/90 relativa al procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

ASSUME

Per quanto indicato in narrativa

La determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria art. 14, c. 2, legge n. 241/1990, in forma simultanea e con modalità telematica e sincrona, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni interessate, acquisiti anche in forma implicita nell'ambito della Conferenza di servizi e pertanto

DISPONE

- 1. di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della ditta "ACR DI REGGIANI ALBERTINO SPA" (P.Iva 00778780361 - sede legale in comune di Mirandola (MO), Via Statale Nord n. 162, Fraz. Quarantoli) per la gestione dell'impianto di bonifica delle acque di falda presso il sito denominato Oleodotto 10 "Sannazzaro-Fiorenzuola" in Loc. San Bonico del Comune di Piacenza, comprendente il seguente titolo ambientale:
 - art. 3, comma 1, lett. a), DPR 59/2013 - *autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico S1 di acque reflue industriali, recapitante nel corpo idrico superficiale Rio Rianza di Podenzano;*
- 2. di stabilire**, per lo scarico S1 di acque reflue industriali recapitante nel corpo idrico superficiale Rio Rianza di Podenzano, il rispetto, nel pozzetto di campionamento fiscale, dei limiti di cui alla colonna "Scarico in corpo idrico" della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n°152/2006 e s.m.i.;
- 3. di impartire**, per lo scarico S1 di acque reflue industriali recapitante nel corpo idrico superficiale Rio Rianza, le seguenti **prescrizioni**:

A) Prescrizioni ARPAE Piacenza

- I. il pozzetto di prelievo fiscale deve essere in ogni momento accessibile ed attrezzato per consentire un agevole e corretto campionamento per caduta del refluo da parte dell'Autorità di controllo;
- II. dovrà essere previsto e realizzato un pozzetto di ispezione al termine della condotta prima dello scarico nel corpo idrico recettore;
- III. tutti i pozzetti di ispezione e manutenzione dell'impianto di trattamento devono essere mantenuti sgombri in modo da garantire, in ogni momento, ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza;
- IV. deve essere garantita nel tempo la corretta funzionalità dell'impianto di trattamento/depurazione dei reflui attraverso costanti ed attente verifiche e manutenzioni, così come indicato nei manuali d'uso forniti dalla Ditta costruttrice. In particolare, i carboni attivi delle colonne filtranti dovranno essere sostituiti ogni qualvolta si verifichi una riduzione della loro capacità di adsorbimento e comunque, tenuto conto del tempo di esaurimento della capacità adsorbente dei 2 filtri a carboni attivi, la sostituzione dovrà avvenire, in via cautelativa, al massimo ogni 90 giorni. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i

- controlli da parte dell'Autorità Competente;
- V. l'immissione dello scarico nel corpo idrico recettore non deve creare nelle medesime condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso;
 - VI. nel caso si verificassero imprevisti che modificassero il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento del sistema di trattamento o avaria alle condotte fognarie, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC) ad ARPAE (SAC e ST), al Comune di Piacenza e al Comune di Podenzano, indicando le cause dell'imprevisto, i provvedimenti adottati per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui al precedente punto 2) ed i tempi necessari per il ripristino della normalità. Una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti con le stesse modalità previste per la comunicazione del disservizio;
 - VII. dovrà essere preventivamente comunicata, all'ARPAE (SAC e ST), al Comune di Piacenza e al Comune di Podenzano, ogni eventuale modifica al sistema di trattamento o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;

B) Prescrizioni Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile - Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Emilia - UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile

- I. la portata massima scaricata non deve essere superiore ai 10 l/s per ha di superficie drenata;
- II. devono essere predisposti gli accorgimenti e le misure e necessari affinché eventuali fenomeni di rigurgito durante le piene del Rio Rianza non creino danneggiamenti ai manufatti/proprietà della ditta in oggetto (ad esempio mediante la posa in opera di valvole di non ritorno in corrispondenza dello scarico) oltre che ai manufatti/proprietà di terzi;
- III. per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere, trova applicazione l'art. 12 del R.D. 523/1904; in particolare, la Ditta è tenuta al monitoraggio/manutenzione delle proprie opere (scarico, pozzetto, ecc.);

C) Prescrizioni e condizioni del Comune di Piacenza:

- I. devono essere messe in atto tutte le attività già previste nel ripristino ambientale e, una volta conclusa l'attività di bonifica, deve essere ripristinato lo stato dei luoghi e la permeabilità delle aree interessate;
- II. la posa della condotta di scarico S1 al ricettore finale (Rio Rianza di Podenzano) non deve pregiudicare e danneggiare in alcun modo la "Formazione lineare" presente in adiacenza ad un tratto del suo percorso ed in prossimità del punto di scarico, in particolare si prescrive una distanza dalla stessa che non danneggi l'apparato radicale;
- III. la condotta e le opere relative allo scarico nel Rio Rianza di Podenzano che insistono su area interessata da vincolo paesaggistico devono essere completamente interrata e senza opere soprasuolo; diversamente, non rientrando nei casi di esenzione previsti dall'Allegato A al D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31, l'intervento sarà da assoggettare preventivamente ad autorizzazione paesaggistica semplificata;
- IV. l'avvio delle attività di scavo previste deve essere comunicato tempestivamente al Comune di Piacenza ai fini della comunicazione alla competente Soprintendenza;
- V. deve essere presentato idoneo titolo abilitativo edilizio (CILA) presso il SUEAP del Comune di Piacenza, corredato della documentazione necessaria, compresa la titolarità a svolgere gli interventi sulle aree interessate, nonché la dimostrazione della non rilevanza ai fini paesaggistici;

4. di fare salvo che qualsiasi rifiuto proveniente dalla manutenzione/pulizia dei sistemi di trattamento/depurazione o delle condotte fognarie dello stabilimento dovrà essere smaltito e/o riutilizzato nel rispetto della normativa di settore vigente;

5. di demandare al Suap la verifica della documentazione antimafia di cui agli artt. 67 e 87 del D.lgs. n. 159/2011, prima del rilascio del titolo abilitativo, ex art. 2 del D.P.R. 59/2013;

6. di trasmettere il presente provvedimento alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge sono intervenuti nel procedimento, ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, che entro 10 giorni dalla sua ricezione potranno comunicare opposizione ai sensi dell'art.14-quinquies della L. 241/1990, ovvero per il maggior periodo necessario all'esperimento dei rimedi previsti dallo stesso art.14-quinquies nel caso in cui sia presentata opposizione;

7. di dare atto che:

- i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente, ai sensi dell'art. 14-quater, comma 4 della L. 241/1990;

- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Piacenza per il rilascio del provvedimento conclusivo al richiedente ai sensi di quanto previsto dal DPR 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- il titolo abilitativo di "AUA", di cui all'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013, sarà rilasciato dal S.U.A.P., ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie; in particolare, è fatta salva l'acquisizione da parte della ditta di idoneo titolo edilizio nonché della concessione per l'occupazione di area demaniale, laddove necessaria, per il manufatto di scarico;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 6 del DPR n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del provvedimento conclusivo da parte dello Sportello Unico del Comune di Piacenza;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

Si rende noto che:

- la responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Iaria Responsabile dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022 - 2024 di ARPAE (sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza");
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022 - 2024 di ARPAE (sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza").

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente
Dott.ssa Anna Callegari
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.